

CONVENZIONE TRA L'A.S.L. TO3 DI COLLEGNO - PINEROLO E I COMUNI DI ANGROGNA, BIBIANA, BOBBIO PELLICE, BRICHERASIO, LUSERNA SAN GIOVANNI, LUSERNETTA, RORÀ, TORRE PELLICE, VILLAR PELLICE.

TRA

L'azienda Sanitaria Locale TO3, Collegno e Pinerolo, nel seguito denominata "A.S.L. TO3", P.I. e C.F. 097735650013, nella persona del Direttore del Distretto Pinerolese, dott.ssa Paola FASANO nata Moncalieri (TO) il 28/11/1957, autorizzata alla sottoscrizione della presente convenzione dal Direttore Generale, dott. Flavio BORASO, con deliberazione n. del domiciliata ai fini del presente atto presso la sede di Stradale Fenestrelle 72 10064 PINEROLO (TO)

E

I Comuni di:

- Angrogna (TO), rappresentato dal Sindaco Mario MALAN, nato a Torre Pellice (TO) il 20/10/1955, domiciliato per il presente atto presso la sede legale in 10060 - Angrogna, piazza Roma 1;
- Bibiana (TO), rappresentato dal Sindaco Pier Giorgio CREMA, nato a Cortemilia (CN) il 19/10/1948, domiciliato per il presente atto presso la sede legale in 10060 - Bibiana, via Cavour 2
- Bobbio Pellice (TO), rappresentato dal Sindaco Patrizia GEYMONAT, nata a Torre Pellice (TO) il 27/05/1964 domiciliata per il presente atto presso la sede legale in 10060 - Bobbio Pellice, piazza Caduti per la Libertà 7;
- Bricherasio (TO) rappresentato dal Sindaco Ilario MERLO, nato a Bricherasio (TO) il 07/01/1950, domiciliato per il presente atto presso la sede legale 10060 - Bricherasio, piazza Santa Maria 11;
- Luserna San Giovanni (TO) rappresentato dal Sindaco Duilio CANALE, nato a Luserna San Giovanni (TO) 16/09/1958, domiciliato per il presente atto presso la sede legale in 10062 - Luserna San Giovanni, via Roma 31;
- Lusernetta (TO) rappresentato dal Sindaco Alex MAURINO, nato a Saluzzo (CN) 01/10/1977, domiciliato per il presente atto presso la sede legale in 10060 - Lusernetta, piazza Sant'Antonio 11bis;
- Rorà (TO) rappresentato dal Sindaco Ermanno MAROCCO, nato a Torino (TO) il 19/03/1953, domiciliato per il presente atto presso la sede legale in 10060 - Rorà, via Duca Amedeo 18;
- Torre Pellice (TO) rappresentato dal Sindaco Marco COGNO, nato a Pinerolo (TO) il 21/05/1981 domiciliato per il presente atto presso la sede legale in 10066 - Torre Pellice, via Repubblica 1;
- Villar Pellice (TO) rappresentato dal Sindaco Lilia GARNIER, nata a Torre Pellice (TO) il 04/10/1964, domiciliato per il presente atto presso la sede legale in 10060 - Villar Pellice, viale I° Maggio 37;

di seguito denominati "Comuni"

PREMESSO CHE:

- I Comuni, ubicati nell'ambito territoriale dell'A.S.L. TO3 – Distretto Pinerolese (già Distretto Val Pellice) - non dispongono, presso i propri cimiteri, di strutture adibite a camera mortuaria dalle caratteristiche idonee per assolvimento della sorveglianza di cui al capo III del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (art. 12 e seguenti);
- I Comuni possono associarsi per il deposito di osservazione (capo III del D.P.R. 10.09.1990

- n. 285 art. 14);
- I Comuni, rappresentati dal Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto, Marco COGNO, Sindaco di Torre Pellice, hanno richiesto, in data 17/09/2014, al Direttore Generale pro tempore dell'A.S.L. TO3, l'autorizzazione all'utilizzo della camera mortuaria e delle celle frigorifere presso la sede in Torre Pellice, via Matteo Gay, 34;
 - Il Direttore Generale della A.S.L. TO3, dott. Flavio BORASO ha accolto la richiesta a condizione che i comuni concorrano all'onere derivante dalla fornitura ed installazione delle attrezzature occorrenti;
 - I Comuni hanno confermato la loro adesione alla proposta del Direttore Generale della A.S.L. TO3;
 - L'A.S.L. TO3 ha acquisito le forniture, con procedura di gara n. gara: 15/2016 - RDO n.717200 – n. CIG Z0B12763A8, e regolarmente collaudate.

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

OGGETTO

L'A.S.L. TO3 si impegna a mettere a disposizione dei Comuni la camera mortuaria per il deposito e l'osservazione delle salme dei deceduti rinvenuti cadaveri in territorio dei comuni, nonché per il deposito delle salme di cui all'art. 12 e 13 del capo III del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Sono di competenza dei Comuni lo svolgimento delle pratiche amministrative e l'emanazione degli atti relativi a deposito, trasporto, seppellimento ed altri trattamenti della salma disciplinati dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.09.1990 n. 285. Capi da I a VIII).

Art.2

MODALITÀ

I Comuni, a loro cura, tramite ditta incaricata, provvedono al recupero delle salme e al trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione presso la camera mortuaria del Presidio di Torre Pellice, secondo le prescrizioni di cui all'art. 19 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285..

I Comuni, inoltre, danno sollecito avviso di ciascun trasporto al Servizio di Medicina Legale dell'ASL TO3.

I Comuni si impegnano a far osservare dalla ditta incaricata il Regolamento di accesso, allegato alla presente convenzione, con particolare riferimento agli orari di cui agli artt. 3, 4 e 5;

Della salma, accolta con le modalità sopraccitate, depositata nel locale di osservazione per il periodo previsto, potrà/dovrà essere accertata la morte nei termini stabiliti dall'art. 8 del capo II del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 3

CONCORSO ALLE SPESE DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE

I Comuni ripartiscono, in base agli abitanti residenti, gli oneri a loro carico, di cui all'art. 1 della presente convenzione, e provvedono, dalla sottoscrizione della presente convenzione, alla liquidazione e pagamento all'A.S.L. TO3 della quota di competenza; inoltre i Comuni, con quote da

calcolarsi in base agli abitanti residenti, si fanno carico del rimborso all'A.S.L. TO3 delle spese effettuate dalla stessa per le forniture necessarie per la funzionalità delle camere mortuarie.

Art.4

ASSICURAZIONE

Ciascun Comune sottoscrittore dovrà prevedere che la impresa incaricata disponga delle necessarie coperture assicurative relativamente al personale incaricato di svolgere le attività della presente convenzione, sia per gli aspetti infortunistici sia per quelli relativi alla responsabilità civile.

Art.5

DECORRENZA E DURATA

La presente convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione e per cinque anni.
È fatta salva la facoltà di recesso anticipato da ambo le parti contraenti, da notificarsi mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno 180 giorni.

Art.6

MODIFICHE

Eventuali modifiche o integrazioni al presente disciplinare, concordate dalle parti contraenti, costituiranno oggetto di atti aggiuntivi ed integrativi della presente convenzione con effetto dalla ultima sottoscrizione.

Art.7

RISERVATEZZA

L'A.S.L. TO3 e i Comuni si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta, in ottemperanza dal D.Lgs. 196/03.

Il personale dipendente dell'A.S.L. TO3 prestatore dell'attività disciplinata dalla presente convenzione opera quale incaricato al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali venga a conoscenza durante l'esperimento dei compiti assegnatigli.

Art.8

CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia insorgente tra le parti contraenti derivante dalla presente convenzione è competente il Foro di Pinerolo.

Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme generali in materia.

Art.9

REGISTRAZIONE

La presente convenzione, debitamente sottoscritta, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, con relativo onero a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pinerolo lì